

ISTITUTO TECNICO STATALE

“MARCHI – FORTI”

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) – Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Prot. N. 1901/VI-9 del 09/04/2022

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E PROCEDURE ATTUATIVE PIANO-RIENTRO

Sommario

PREMESSA - RECENTI RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ART.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART.2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE -DEFINIZIONI	3
ART.3 - REGOLE GENERALI	4
ART.4 - IL RUOLO DEI GENITORI (RESPONSABILITÀ GENITORIALE) - ALUNNI FRAGILI. AGGIORNAMENTO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ	5
ART.5 - MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA	6
ART.6 – MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.	8
ART.7 – MODALITÀ DI TRANSITO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE e PAUSE DI SOCIALIZZAZIONE.....	8
ART.8 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	9
ART.9 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI	11
ART.10 - RIUNIONI – ASSEMBLEE	11
ART.11 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	12
ART.12 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA.....	12
ART.13 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE -GESTIONE CASI POSITIVITA'	13
ART.14 - SUPPORTO PSICOLOGICO	14
ART.15 - CONTACT TRACING E RACCORDO CON IL SISTEMA SANITARIO	15
ART.16- GRUPPO OPERATIVO- RESPONSABILE DEL PIANO DI RIENTRO COVID-19- REFERENTE COVID-19 DI ISTITUTO.....	15
ALLEGATI (nel DVR).....	15

PREMESSA - RECENTI RIFERIMENTI NORMATIVI

_il Decreto-Legge 24 marzo 2022/n.24 recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

_Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

_Piano Scuola 2021/2022

_D.L.111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”

_D.M.n.257/2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”

_Protocollo d'Intesa per l'avvio in sicurezza dell'a.s.2021/22

_Nota Miur 13 agosto 2021, n.1237 (Oggetto: D.L.06.08.21 N.111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” – parere tecnico)

_Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021/n.35309

_D.L. 23.07.2021/n.105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

_D.P.C.M.17.06.2021 “Disposizioni attuative art.9_c.10 del d.l.22.04.2021/n.52 recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”

_D.L.22.04.2021/n.52 (convertito con modificazioni dalla L.17.06.2021/n.87) “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19

_“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

_D.Lgs.16 aprile 1994/n.297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

_D.P.R.8 marzo 1999/n.275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

_Legge 13 luglio 2015/n.107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

_D.Lgs.9 aprile 2008/ n.81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

_C.C.N.L. Comparto istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

_C.C.N.L. Comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

ART.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'ambito delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il regolamento viene illustrato ed approvato dal Consiglio d'Istituto, organo di indirizzo amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica in seguito alle indicazioni del dirigente scolastico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e ha validità per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto in seguito a proposte del 'gruppo operativo' su proposta delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti.

ART.2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE -DEFINIZIONI

1. Il dirigente scolastico in accordo con il RSPP e il RLS predispone le attività di formazione e informazione secondo queste modalità:

a) Rende noto a tutti i membri della comunità scolastica tramite Comunicato della Dirigenza la pubblicazione del presente regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola all'albo on-line, sul sito dell'istituto nella sezione comunicati della dirigenza e nella sezione amministrazione trasparente.

b) Tramite cartelli informativi predisposti negli spazi comuni della scuola.

c) Tramite incontri formativi con docenti e ATA; comunicazioni e informative specifiche a – studenti – genitori – utenti della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo responsabile ing. Stefano Rodà qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si chiarisce quanto segue:

a) Per "**pulizia**" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

b) Per "**sanificazione**" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

c) Per "**contatto** con un caso di Covid-19" si intende una persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid-19 in un lasso di tempo che va 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi o dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. [fonte: [Cosa sapere su test, tracciamento, quarantena \(salute.gov.it\)](https://www.salute.gov.it)]

d) Per "**contatto stretto** con un caso di Covid-19 (esposizione ad alto rischio)" di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. [fonte: [Cosa sapere su test, tracciamento, quarantena \(salute.gov.it\)](https://www.salute.gov.it)]

- e) Per “**mascherina**” si intende in tutto il documento la **mascherina chirurgica** o mascherine certificate come equivalenti (ad esempio quelle munite di filtro sostituibile) o di classe di protezione superiore (ad esempio le FFP2 con filtro biologico). In caso di dubbio sarà richiesta la sostituzione della mascherina con una chirurgica fornita dalla scuola.
- f) ACRONIMI: Medico Medicina Generale (di seguito MMG); Pediatri Libera Scelta (di seguito PLS); Dipartimento Di Prevenzione (di seguito DDP).
- g) **COVID-19 – SINTOMI E MODALITA' DI CONTAGIO.** La pandemia, è dovuta ad un virus molto simile al coronavirus (COV) che causò l'epidemia di SARS nel 2003 (Severe Acute Respiratory Syndrome o Sindrome Respiratoria Acuta Grave) e perciò è stato nominato Sars-Cov-2 da O.M.S. (11.02.2020). La malattia associata è stata invece definita come Cov Disease-19 (Covid-19). Il periodo di incubazione del Covid-19 varia da 1 a 14 giorni. In gran parte dei casi è di 3-7 giorni. Il massimo periodo di incubazione rilevato è di 24 giorni. Il Coronavirus Sars-Cov-2 si trasmette tramite “**droplet**” (goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca/naso/occhi di una persona sufficientemente vicina). I **droplet possono contaminare oggetti o superfici** e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus. Sono **sintomi riconducibili al Covid-19**: febbre con temperatura superiore ai 37,5C; brividi; tosse secca; spossatezza; indolenzimento; dolori muscolari; diarrea; perdita del gusto e/o dell'olfatto; difficoltà respiratoria; fiato corto.

ART.3 - REGOLE GENERALI

- A. *INDOSSARE LA MASCHERINA*
- B. *DISTANZIAMENTO FISICO*
- C. *OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO FINO AL 15.06.2022 - POSSESSO DI GREEN-PASS.BASE PER DOCENTI-ATA NON VACCINATI*
- D. *LAVAGGIO DELLE MANI _ IGIENIZZAZIONE DELLE MANI*
- E. *NON TOCCARE NASO E BOCCA*
- F. *ARIEGGIARE I LOCALI*

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

a) **Indossare la mascherina**, tranne nei casi specificamente previsti nel presente regolamento;

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) obbligo vaccinale fino al 15.06.2022 per tutto il personale scolastico - possesso di green-pass base per operatori non vaccinati [docenti – ata]. L' art.8_d.l.24/2022 continua a imporre al personale scolastico obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da sars-cov-2. L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute (attestato dal proprio medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore). Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale *“impone al dirigente scolastico di usare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica [es. attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione]”*. I. D.S. ed i resp. istituzioni provvedono dal 01.04.2022 fino al termine dell'a.s.2021/2022 alla sostituzione del personale docente non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”. Dal 01.04.2022 cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. (detto personale dovrà essere sostituito). Questo personale viene dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento. I d.s. e gli ata [non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni” _ anche se inadempienti all'obbligo vaccinale] possono essere riammessi dal 01.04.22 e possono svolgere tutte le ordinarie attività..‘Tutto il personale scolastico non vaccinato’ è tenuto ad esibire (fino al 30.04.2022) il green pass base.

d) Lavaggio delle mani e igienizzare frequentemente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore Di Sanità, Organizzazione Mondiale Della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule, ai laboratori, ai servizi igienici, alle scale, prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

e) Non toccare naso e bocca (vedi art. 2 lett. G-Contagio)

f) Arieggiare i locali. Un ambiente chiuso e affollato costituisce un pericolo sia per l'accumulo di diversi agenti inquinanti sia per l'accumulo di potenziali agenti patogeni. il ricambio dell'aria costituisce un elemento fondamentale per la prevenzione in quanto consente la diluizione degli agenti inquinanti e patogeni di origine biologica. In ogni caso i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio devono essere arieggiati periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti.

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad **arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti**, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un **qualsiasi soggetto** esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni **risulti positivo** al Sars-Cov-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al referente covid, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

ART.4 - IL RUOLO DEI GENITORI (RESPONSABILITÀ GENITORIALE) - ALUNNI FRAGILI. AGGIORNAMENTO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da Sars-Cov-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente regolamento e del patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

3. I genitori di tutti gli studenti devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli e di loro stessi. A tal fine **si impegnano** mediante una dichiarazione firmata da entrambi i genitori conviventi con lo studente **a non mandare i figli a scuola in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al Covid-19** [ALL. 1A]. I modelli saranno distribuiti dal docente di lettere, e dovranno essere riportati firmati il prima possibile allo stesso docente che li riconsegnerà ai Referenti per la sicurezza.

La scuola dispone di termoscanner per la misurazione della temperatura a distanza e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, anche a campione all'ingresso nell'edificio scolastico.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 **sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti**, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su autorizzazione del dirigente scolastico. I ricevimenti tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori tramite apposita funzione sul Registro Elettronico nei periodi indicati nel piano annuale delle attività dei docenti e possono svolgersi anche in orario pomeridiano.

5. (ALUNNI FRAGILI) Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di «soggetti fragili» esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19. Le specifiche situazioni degli alunni **in condizioni di fragilità** saranno valutate in base a quanto disposto dall'art.58, c.1, D.L. 25 maggio 2021 convertito in L. 23 luglio 2021 ponendo attenzione alle *“necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”*. (Piano Scuola 2021_2022, pag. 14). Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, **fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata**.

ART.5 - MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

L'ingresso nell'Edificio del PERSONALE SCOLASTICO è consentito solo se in possesso di Green Pass, come specificato nel Comunicato della Presidenza n. 406 MF del 31 agosto 2021 e allegata Informativa [ALL.3 INFORM_AVVIO_SCUOLA_2021-22_31.8.21]

Ogni componente della comunità scolastica [studenti - personale della scuola (docenti – ata)] provvederà preventivamente, prima dell'inizio dell'attività didattica a compilare la auto-dichiarazione anti-Covid che avrà durata annuale (1 settembre 2021 – 31 agosto 2022) [ALL. 1A e 1B].

1. Per tutti, l'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è **vietato** nei seguenti casi:
 - a) **In presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al Covid-19**. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale.
 - b) **A chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti** con soggetti risultati positivi al Sars-Cov-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. [CONTATTO CON POSITIVI DA 7 GG (PER I VACCINATI) DA 10 GG

(PER NON VACCINATI, MA MUNITI DI TAMPONE), O 14 GG IN MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE SPECIFICA].

2. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della **certificazione medica** o il certificato rilasciato dal DDP che attesta la fine dell'isolamento secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Per il personale scolastico è necessario presentare la CERTIFICAZIONE MEDICA CHE ATTESTA LA NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE.
3. È istituito e tenuto presso l'ingresso principale delle sedi dell'istituto **un registro degli accessi** agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri **soggetti esterni** alla scuola con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso. I collaboratori scolastici richiedono la compilazione del registro per ogni accesso. [ALL. 1C].
4. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. Ogni componente della scuola è a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. E) del d.lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al dirigente/delegato qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al Covid-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

6. Ogni dipendente della scuola dichiara all'inizio dell'a.s. tramite autodichiarazione firmata [1B]:

- a) Di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso quotidiano agli edifici dell'istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C
- b) Di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.
- c) Di non avere avuto contatti a rischio (specificato nel modello).
- d) di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo regolamento.

I modelli saranno consegnati dai Collaboratori Scolastici ai docenti al primo ingresso e riconsegnati firmati in Portineria. I dipendenti si impegnano a prendere visione del presente Regolamento sul sito della scuola. Ai dipendenti verrà inoltre notificata tramite comunicati della Presidenza l'informativa sul Green Pass e sulla relativa Privacy [ALL. 3A e 3B]

7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere gli utenti ed il personale.

8. È comunque obbligatorio

- a) Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari rispettando le modalità di ricevimento degli uffici pubblicate sul sito della scuola.
- b) Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, pec, videoconferenza).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all'interno dei locali della scuola (es. Manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

ART.6 – MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.

L'istituzione scolastica è composta dai seguenti plessi:

Istituto "Marchi" sito in viale Marconi 16 a Pescia

Istituto "Forti" sito in via dei Caduti di Nassiriya 87 a Monsummano Terme

1. In ciascun plesso a ciascuna classe è assegnata un'aula didattica **cui le studentesse e gli studenti accedono da una assegnata porta di ingresso e tramite un determinato percorso**. Attraverso il medesimo percorso e dalla medesima porta essi escono dall'edificio. Il percorsi sono indicati dai colori come descritto nel "Piano di Rientro 2021_22" pubblicato sul sito della scuola.
2. I docenti ed il personale ATA entrano ed escono dagli ingressi principali (due al Marchi ed uno al Forti).
3. I canali di ingresso e uscita per ciascuna componente della comunità scolastica sono indicati da apposita **segnaletica orizzontale-verticale** che indica anche il distanziamento necessario e i percorsi da seguire. Gli ingressi e uscite sono differenziati e prevedendo **orari scaglionati** utilizzando accessi alternativi.
4. Ogni studente (in caso di necessità) potrà essere accompagnato o ripreso **da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata** dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con **l'uso della mascherina** e nel rispetto delle norme generali anti-contagio.
5. Tutta la comunità scolastica dovrà rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. **Non è consentito sostare negli spazi di pertinenza, anche esterna, degli edifici al termine delle lezioni.**
6. Al suono della campanella **di ogni turno** di ingresso le studentesse e gli studenti entrano dalla porta assegnata alla rispettiva classe, passano il badge al totem posizionato vicino a quella porta e raggiungono la propria aula in maniera rapida e ordinata rispettando la segnaletica orizzontale e verticale.
7. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
8. La posizione di **tutti gli arredi** nelle classi (banchi, sedie e tavolo docente) è segnalata con **nastratura a terra** per garantire il distanziamento (la posizione degli arredi non può essere modificata)
9. A partire dalla prima ora di lezione il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica normativa. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti nelle rispettive aule 5 minuti prima dell'inizio del suono della campanella di ingresso del primo turno ed effettueranno la sorveglianza degli studenti in transito.
10. Le operazioni di **uscita** al termine delle lezioni avvengono dai medesimi percorsi ed accessi usati per gli ingressi, con orari scaglionati.
11. I docenti in servizio all'ultima ora di lezione sorvegliano gli studenti per tutta la durata delle operazioni di uscita.
12. I collaboratori scolastici sorvegliano gli studenti per tutta la durata delle operazioni di entrata ed uscita e non possono cominciare le pulizie nelle aule occupate fin quando tutti gli studenti si sono allontanati.

ART.7 – MODALITÀ DI TRANSITO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE e PAUSE DI SOCIALIZZAZIONE.

1. Ad ogni componente della comunità scolastica è fatto rigoroso divieto di transitare in zone non previste per lo svolgimento delle attività didattiche. **Ogni spostamento è effettuato indossando la mascherina.** È possibile recarsi:

A. In uno dei **laboratori** didattici della scuola: gli studenti **sono accompagnati dall'insegnante** dalla propria aula al laboratorio e viceversa. Per effettuare le operazioni di sanificazione al cambio di ora i laboratori devono essere lasciati liberi almeno 5 minuti prima del suono della campanella e vi si può accedere non prima di 10 minuti dopo il suono della stessa. È vietato creare assembramenti davanti alle porte dei laboratori. Fa eccezione l'ultima ora di lezione in cui i ragazzi escono al suono della campanella dall'uscita più vicina.

B. Negli **uffici di segreteria** (solo su appuntamento come descritto all'art.5 comma 8).

C. Ai **servizi igienici**: solo durante le pause di socializzazione o dopo aver chiesto l'autorizzazione al docente presente in aula e al collaboratore scolastico gestisce gli accessi ai servizi di propria competenza. È vietato creare assembramenti davanti alle porte dei servizi igienici.

D. Al **bar interno/distributori automatici** secondo le disposizioni fornite dagli operatori che gestiscono il servizio nel rispetto della normativa vigente e che saranno pubblicate sul sito alla ripresa del servizio stesso. È vietato creare assembramenti davanti al bar o ai distributori.

E. In altri ambienti dell'edificio scolastico o all'esterno (gli studenti solo se autorizzati ed accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico).

F. Uso dell'ascensore: e' obbligatorio l'uso del gel per l'igienizzazione delle mani prima dell'utilizzo della pulsantiera. L'utilizzo degli ascensori è riservato ad una persona per volta e in caso di stretta necessità; se utilizzato in caso di alunno/personale disabile o affetti da patologie che rendano difficile la deambulazione possono essere accompagnati da un'altra persona, ma entrambi devono avere la mascherina, salvo il caso della persona con disabilità dispensata da tale uso da certificazione medica.

2. Le pause di socializzazione si svolgono all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante l'intervallo **restano in aula** indossando la mascherina. Possono sostare nelle immediate vicinanze della propria aula e nei corridoi antistanti l'aula sotto la sorveglianza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere oppure se è garantita la distanza minima di un metro anche negli spostamenti **e le finestre sono aperte.**

Nelle **fasi di entrata** i **c.s.** saranno posizionati ai cancelli di ingresso/varchi (potranno eventualmente effettuare misurazioni della temperatura a campione e erogare il gel igienizzante). I **c.s.:** indirizzano gli studenti nel flusso di movimento verificando il rispetto del distanziamento - assicurano il servizio di vigilanza. I **docenti** incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio di tali operazioni. I **docenti** impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il **personale scolastico** (docente e ata) è tenuto ad assicurare **il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita.**

ART.8 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ciascuna aula e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e nelle palestre salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano .

2. Durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei

regolamenti adottati nel luogo ospitante. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, aziende, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

3. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate:

A) le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune; la postazione del docente curricolare è a distanza di almeno due metri dallo studente più vicino salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano ;

B) il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza della sedia dello studente.

C) sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica.

4. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Nell'atto della stipula della convenzione con il soggetto ospitante (pubblico, privato o del terzo settore), dovrà essere esplicitamente indicato l'obbligo o meno del possesso del Green Pass da parte degli studenti per lo svolgimento del percorso previsto, in coerenza con la regolamentazione vigente nazionale ed interno all'azienda. Contestualmente il docente referente dovrà verificare, consultandosi con i referenti per la sicurezza di Istituto, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste, eventualmente chiedendo la trasmissione del protocollo aziendale anticovid dell'azienda.

6. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle **attività sportive**. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

Le **attività sportive** dell'Istituto sono disciplinate da apposito regolamento interno sullo svolgimento delle attività sportive anche all'esterno e dalle norme di carattere nazionale vigenti.

7. Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive". Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica. Sono consentite uscite didattiche solo a condizione che l'uscita possa avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme anticontagio in qualunque momento.

8. Il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni alunni o dell'intera classe verrà opportunamente rilevato e sanzionato.

9. È sempre possibile richiedere ai collaboratori scolastici la **sostituzione della propria mascherina**. La mascherina non più utilizzabile non può essere gettata nei cestini comuni: deve

essere riportata al proprio domicilio o **gettata** al termine delle lezioni **negli appositi contenitori** posti alle porte d'ingresso dell'edificio.

10. In particolare l'Istituto si è dotato dei seguenti **dispositivi** [utilizzabili nel totale rispetto di tutte le norme e di tutti i regolamenti vigenti]:

- - mascherine chirurgiche o equivalenti (D.P.I.) validate dall'ISS ai sensi dell'art.15 comma 2 del D.L.17 marzo 2020;
- - mascherine di classe FFP2-FFP3 (D.P.I.) ai sensi della norma UNI.EN- 149/2009 o equivalenti. (art.34_c.3/d.l.02.03.2020) validate dall'INAIL (art.15_c.3/d.l.17.03.2020).
- guanti di protezione contro i prodotti chimici e microrganismi pericolosi (d.p.i.) a norma UNI.EN-374-5/2017 (art.34_c.3/ d.l.02.03.2020) validati dall'INAIL (art.15_c.3/d.l.17.03.2020).
- nebulizzatori e panni igienizzanti usa e getta a base di soluzioni idroalcoliche o altri mezzi di paragonabile capacità disinfettante da consegnare alle strutture per la frequente pulizia delle superfici di uso comune.
- termometri digitali per la misurazione della febbre a distanza
- visiere in plexiglass (d.p.i.).
- tute-grembiuli monouso (d.p.i.).
- barriere "antirespiro" in plexiglass da banco installate nei locali che ospitano attività con front office.

ART.9 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e disinfetta le mani con gel igienizzante prima di entrare in bagno. Gli accessi sono contingentati dai Collaboratori Scolastici.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solamente durante le pause di socializzazione ed eccezionalmente durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo.

ART.10 - RIUNIONI – ASSEMBLEE

1. Le riunioni in presenza degli organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente regolamento.
2. **Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi in presenza o a distanza in modalità on-line** nel rispetto del vigente regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza. Nei Comunicati di Convocazione sarà specificata la modalità di svolgimento della riunione.

3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le riunioni/assemblee di istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza, salvo casi di effettiva necessità autorizzati dal Dirigente Scolastico. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente regolamento. Specifiche disposizioni saranno emanate in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali.
4. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro.

ART.11 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani: all'ingresso di ogni aula e laboratorio, dei servizi igienici, degli uffici di segreteria e Presidenza, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. E' consentito in caso di necessità lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) o altro (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante la permanenza a scuola adottando tutte le misure note di prevenzione del contagio (igienizzazione degli oggetti, uso di buste di plastica, ...). Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

È altresì vietato lasciare nelle aule materiale didattico o altro di proprietà, compresi capi di abbigliamento di qualsiasi natura.

ART.12 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le disposizioni contenute nel documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" predisposto dall'INAIL nel mese di luglio 2020.

Il piano di pulizia include: - gli ambienti di lavoro, le aule e i laboratori; - le palestre; - le aree comuni; - i servizi igienici; - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo in cui vengono effettuate le operazioni di sanificazione ad ogni cambio di classe; - materiale didattico; - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. Pulsantiera, passamano).

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70% oppure apposite pellicole con azione virucida in dotazione nei laboratori. In ogni aula è presente un detergente spray e salviette di carta per la pulizia della cattedra ad ogni cambio di insegnante oppure una confezione di salviette imbevute di detergente disinfettante. La pulizia viene svolta dal singolo docente.

3. Le tastiere dei distributori automatici degli alimenti sono disinfettate ogni 2 ore da un Collaboratore Scolastico. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico con i detergenti spray o le salviette umidificate disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di grafica ed elettronica e gli strumenti e meccanici di tutti i laboratori sono coperti da apposite pellicole virucide. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti nelle varie aule sono disinfettati dagli stessi al cambio del docente.

4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
5. Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (dpi) monouso vanno smaltiti negli appositi contenitori disposti all'ingresso dei vari edifici scolastici.
6. Le attività di pulizia vengono descritte da ciascun collaboratore scolastico nel proprio 'registro delle pulizie che descrive: a. Soggetti che effettuano la pulizia _ b. ambienti/attrezzature puliti _ c. prodotti utilizzati d. data e ore della pulizia. [ALL .5--REGISTRO PULIZIE--..21]
7. Se un alunno o un operatore scolastico risultano Sars-Cov-2 positivi dovrà essere effettuata una sanificazione straordinaria della scuola (rapporto ISS n.58/2020): la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
 - chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
 - aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
 - sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
 - continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
8. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di Covid-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Come specificato nel Piano Scuola 2021_22 a pag. 6, essa *"va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, non è necessario che sia effettuato da una ditta esterna né che sia accompagnata da attestazione di sanificazione e può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria."*

ART.13 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE -GESTIONE CASI POSITIVITA'

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di covid-19, la persona interessata deve darne notizia al dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (infermeria_aula covid) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il covid-19 forniti dalla regione o dal ministero della salute.

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - gestione di una persona sintomatica in azienda).

3. In base al 'piano scuola [d.l.24.03.22/.24] nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi, si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- 1..va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura
- 2..non è necessario sia effettuata da una ditta esterna
- 3..non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria
- 4..potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Il D.L. 24.03.2022/n.24 modifica la gestione dei casi di positività alla sars-cov-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico.

__in modifica dell'art.3 del d.l.22.04.2021/n.52 le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 01.04.2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo [compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti]:

a) la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

b) al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza.

c) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione [d.l.13.04.2017/n.65] in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato (da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno).

d) In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche _ tramite il referente covid _ secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.

ART.14 - SUPPORTO PSICOLOGICO

1. Una convenzione tra ministero dell'istruzione e consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi predispone attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione.

2. Il supporto psicologico (supporto psicologico per studenti – docenti - ata con sportelli di ascolto e canali di comunicazione scuola-famiglia) sarà coordinato dagli uffici scolastici regionali e dagli ordini degli psicologi regionali.
3. Sul sito dell'istituzione scolastica sarà data comunicazione delle iniziative in atto.

ART.15 - CONTACT TRACING E RACCORDO CON IL SISTEMA SANITARIO

È stato istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale per aiutare le scuole e dare risposte immediata in caso di criticità.

ART.16- GRUPPO OPERATIVO- RESPONSABILE DEL PIANO DI RIENTRO COVID-19- REFERENTE COVID-19 DI ISTITUTO

Il dirigente scolastico ha nominato:

A. Un Gruppo Operativo per monitorare l'applicazione delle misure e dei vari adempimenti con decreto prot. N. 1174/f3 del 18.05.2020, costituito dai Collaboratori del Ds (prof.sa Perulli Patrizia e prof. Rosselli Dean David) dai referenti di plesso (prof.sse Moretti Cinzia e Bini Roberta), dai referenti di plesso per la sicurezza, dal RLS, dall'R.S.P.P. e dal D.S.G.A. Dott. Pietro Virgilio. Nel Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021 tale Gruppo viene indicato come "Commissione".

B. Il responsabile del Piano-Rientro-Covid-19 (Prot. N 2096/fp del 9/09/2020) per verificare ed aggiornare le procedure indicate nel 'Piano di Rientro 2021_2022' individuato **nell'R.S.P.P Ing. Stefano Rodà**;

C. I referenti scolastici per Covid-19 (Prot. N. 2095/fp del 9/09/2020) che si sono formati sulle procedure da seguire individuati nei docenti:

- per la sede Marchi: prof.ssa **Moretti Cinzia** (sostituto prof.sa Perulli Patrizia)
- per la sede Forti: prof. **Rosselli Dean David** (sostituto prof.ssa Bini Roberta)

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Piano Scuola 2021/2022 e nel Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 13 settembre 2021 ed entra in vigore dopo la pubblicazione della relativa delibera.

Il presente Regolamento è stato aggiornato dal Gruppo Operativo nella seduta del 6 aprile 2022 e verrà ratificato dal prossimo Consiglio di Istituto.

ALLEGATI (nel DVR)

- ALL. 1A—AUTOCERTIFICAZIONE GENITORI
- ALL. 1B—AUTOCERTIFICAZIONE DIPENDENTE
- ALL. 1C —AUTOCERTIFICAZIONE ESTERNI
- ALL. 2. —GEN---REGISTRO—ENTRATA-ESTERNI
- ALL. 3A—INFORM_AVVIO_SCUOLA_2021-22_31.8.21
- ALL. 3B—INFORMATIVA-GREENPASS--PRIVACY
- ALL. 5—REGISTRO PULIZIE--..21
- ALL. 6—ISTRUZ.PUL.SANIFICAZIONE—20